



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER
L'AGGIUDICAZIONE
DI CONTRATTI PUBBLICI
DEL COMUNE DI ALBA**

REGOLAMENTO PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ALBA

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici del Comune di Alba, nei settori ordinari ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nei settori speciali in quanto compatibili:

- a) di importo inferiore ad €. 40.000 per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture;
- b) di importo inferiore ad €. 40.000 per i lavori;
- c) di importo pari o superiore ad €. 40.000 e inferiore ad €. 150.000 riguardanti lavori;
- d) di importo pari o inferiore alle soglie europee riguardanti servizi e forniture;
- e) di importo pari o superiore ad €. 150.000 ed inferiore ad €. 1.000.000 riguardanti lavori.

Gli importi sono da intendere al netto di IVA.

Restano salve le norme relative all'obbligo di costituzione e/o adesione alle Centrali di Committenza, di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure di amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate di cui al presente regolamento si applicano:

- ❖ agli appalti aggiudicati:
 - nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi a supporto del RUP)
 - nei settori speciali, gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento area geografica) in quanto compatibile, ma non ai soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per i quali è disposta l'applicazione della disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza;
- ❖ alle concessioni di lavori pubblici e di servizi.

Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei Contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la normativa, il responsabile del procedimento deve prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 3 - PRINCIPI COMUNI

Nell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento i responsabili del procedimento garantiscono, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo di affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese;
- j) al principio di sostenibilità energetica e ambientale, adeguandosi ai criteri minimi ambientali adottati dal Ministero dell'Ambiente.

Nel rispetto dei sopraelencati principi i responsabili terranno conto delle realtà di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

ART. 4 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti in cui entrambi ricadano nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere o servizi.

L'applicazione sistematica del principio di rotazione ha lo scopo di evitare il consolidarsi di rapporti contrattuali solo con alcuni operatori economici e il corretto svolgimento delle dinamiche di mercato in un contesto di trasparenza e pubblicità.

In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, i Dirigenti non possono escludere il pregresso affidatario e permane l'obbligo di motivazione qualora decidessero di non invitarlo o non ammetterlo in una procedura competitiva tra più soggetti.

Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nei diversi elenchi, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

la rotazione non si applica quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure aperte al mercato nel quali il Dirigente in virtù di regole stabilite dal Codice dei Contratti ovvero dallo stesso in caso di indagini di mercato o consultazioni di elenchi non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori da invitare alla selezione.

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE LAVORI AMMINISTRAZIONE DIRETTA

I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono così di seguito individuati:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile renderle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,121 e 122 del Codice dei Contratti pubblici;
- manutenzione di opere o di impianti;
- interventi non programmabili in termini di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'esecutore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

In rapporto alle specifiche competenze, esigenze ed organizzazione interna della Stazione Appaltante ricadono le seguenti fattispecie:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- riparazione delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc;
- manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo e la realizzazione delle cunette e dei condotti, l'installazione di caditoie e tombini stradali, la riparazione e/o l'installazione di manufatti o tubazioni per il miglioramento della regimazione delle acque, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione di scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione di segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni comunali demaniali e patrimoniali, beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- l'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale e loro pertinenze;
- la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile, arboreo ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura, non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dal Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con relativi impianti fissi, infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- l'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione, messa in sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti di competenza comunale, impianti, strade, pavimentazioni, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili;
- manutenzione delle fognature, impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
- manutenzione dei giardini, verde pubblico, viale, piazze, impianti sportivi, elementi di arredo e parchi gioco;
- manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
- manutenzione dei cimiteri;
- gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- esecuzione dei lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc., quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto;
- lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti;
- la provvista dei materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti.

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000

La procedura di scelta del contraente viene preceduta dall'adozione della determina a contrarre secondo disposizioni del Dirigente competente.

Gli affidamenti di cui al presente articolo possono essere formalizzati con la determinazione semplificata in cui gli elementi tipici previsti sono ridotti (soggetto, fornitore, ragioni della scelta) e possono essere fusi i due elementi tipici degli affidamenti (determinazione a contrarre e aggiudicazione).

Nell'ambito dei principi di concorrenza, rotazione e non discriminazione è possibile effettuare la preliminare indagine esplorativa di mercato per individuare i potenziali affidatari facendola seguire dalla determina a contrarre.

Al di fuori degli affidamenti diretti, ammissibili nei limiti di importo e con le modalità e finalità indicate nel presente regolamento, la procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nei casi di ordine diretto sul mercato elettronico, di acquisto forniture o lavori di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere con determina o atto equivalente contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale.

Agli operatori selezionati è inviata lettera di invito, con modalità telematiche, contenente ogni elemento utile o ritenuto necessario per definire la prestazione da fornire e, di norma le seguenti informazioni:

- l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche eventualmente descritte nel capitolato tecnico, l'importo massimo previsto;
- modalità e termine di ricezione delle offerte;
- le garanzie eventualmente richieste;
- il criterio di scelta del contraente ed il sistema di aggiudicazione. Nel caso del ricorso al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali;
- le modalità, i tempi dell'esecuzione, le eventuali penali per i ritardi.

L'obbligo dell'offerente al rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori, rispetto delle norme in materia di assicurazione, assistenza dei lavori, rispetto del CCNL e della tracciabilità dei pagamenti; i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.L. 50/2016 i criteri di selezione sono connessi al possesso dei requisiti minimi di:

- idoneità professionale, quale il certificato di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- capacità economica e finanziaria quale la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
- capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

L'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

Art. 7 - SCELTA DEL CONTRAENTE

La scelta del contraente deve essere adeguatamente motivata. Per affidamenti di valore fino ad €. 20.000,00 la scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente regolamento stesso.

La valutazione comparativa dei preventivi di spesa o dell'offerta può essere effettuata tra due o più operatori economici.

L'affidamento del contratto può essere effettuato anche direttamente ad un solo operatore purché se ne fornisca una congrua e puntuale motivazione in ordine all'esclusione della procedura comparativa, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. A tal fine è possibile ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse, identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

Fino all'importo di €. 2.000,00 è consentito l'uso di formalizzare l'impegno contabile mediante buono d'ordine, ai sensi degli artt. 21 e 60 del regolamento di contabilità.

Ai fini del funzionamento del servizio di economato si rinvia agli artt. 62 e sgg. del succitato regolamento.

Per i lavori l'affidamento può avvenire anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 4 del presente regolamento.

In caso di affidamento all'operatore economico uscente è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto dovrà essere giustificata la scelta in ordine al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi, specialità delle prestazioni.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER CONTRATTI LAVORI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E INFERIORE A EURO 150.000 e CONTRATTI PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000 E INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE.

I contratti per lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore ad euro 150.000 ed i contratti per servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000 e inferiore alle soglie comunitarie possono essere affidati i primi con procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici e cinque per i secondi, ove esistenti.

La procedura prende avvio esclusivamente con la determina a contrarre di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La scelta del contraente da invitare al confronto competitivo potrà avvenire mediante:

- svolgimento di indagini di mercato
- consultazioni di elenchi di operatori economici.

Le indagini di mercato dovranno essere svolte secondo le modalità più convenienti in relazione alla tipologia del contratto, anche mediante la consultazione del mercato elettronico o di cataloghi di altre amministrazioni aggiudicatrici. Le indagini possono essere differenziate per importo e complessità di affidamento.

L'avviso di indagine di mercato deve contenere:

- valore dell'iniziativa
- elementi essenziali del contratto
- requisiti di capacità professionale e/o tecnica
- requisiti di capacità economica
- requisiti generali di moralità ai sensi dell'art. 80 del D.L. 50/2016
- numero minimo e massimo di operatori da invitare alla procedura
- criteri di selezione

Nel caso di determinazione di un numero massimo di partecipanti, non selezionabili diversamente, l'avviso dovrà contenere l'opzione della selezione mediante sorteggio, da effettuare in seduta pubblica, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso stesso.

La costituzione degli elenchi per le diverse attività affidabili ad operatori economici deve essere preceduta da avviso pubblico contenente i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione. L'elenco è revisionato con cadenza annuale.

La pubblicazione delle indagini di mercato e degli avvisi per la formazione degli elenchi dovranno essere effettuate sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sezione "Bandi di gara".

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo comunque identificabile in quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.

Il responsabile del procedimento in relazione alla natura della selezione potrà individuare altre opportune forme di pubblicità.

L'affidatario uscente può essere invitato previa specifica ed adeguata motivazione.

Art. 9 - SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI

Effettuata la selezione degli operatori economici, gli stessi sono invitati a presentare offerta ordinariamente mediante posta elettronica certificata (PEC).

L'invito deve contenere i seguenti elementi minimi:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico – finanziario/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta delle garanzie;
- il nominativo del RUP;
- nel caso del ricorso al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali.

Art. 10 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONTRATTI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000 ED INFERIORE A EURO 1.000.000.

I contratti aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore a euro 1.000.000 possono essere affidati con procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.

Per quanto riguarda le fasi della procedura si rinvia a quanto previsto nel precedente art. 7.

Art. 11 - COMMISSIONI DI GARA

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 77 del D.L. 50/2016 le commissioni giudicatrici sono costituite quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Qualora il criterio individuato sia quello del minor prezzo e non vi siano offerte tecniche ed economiche da comparare, la valutazione delle offerte può essere svolta direttamente dal RUP o da altro funzionario da questi formalmente individuato, eventualmente assistito da un dipendente con funzioni di segretario per la redazione di un verbale delle operazioni.

La valutazione del rispetto dei tempi, della verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso il soccorso istruttorio, è demandata al RUP.

Il numero dei componenti delle commissioni giudicatrici è normalmente fissato in tre, elevabile a cinque nel corso di situazioni di particolare complessità.

Per le gare di lavori fino ad €. 1.000.000 e per quelle di forniture e servizi fino alla soglia europea la commissione giudicatrice può essere composta da personale interno, ivi compreso il Presidente, fino all'entrata a regime dell'Albo di cui all'art. 77, comma 3, del D. L. n. 50/2016.

Al momento della costituzione della commissione dovrà essere acquisita la dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4,5,e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le commissioni sono formate sulla base del principio della rotazione da commissari che non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo attinente al contratto del cui affidamento si tratta.

La verifica dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.

Le Commissioni di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla Commissione Giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 50, c 2 del D.l. 50/16;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo superiore ad €. 40.000;

- i contratti relativi a servizi e forniture inferiori alle soglie europee di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo:

- i lavori di importo pari o inferiore ad €. 1.000.000 purché la gara avvenga sulla base del progetto esecutivo o di una documentazione che garantisca i requisiti di qualità;
- i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, non ricompresi nel comma precedente.

ART. 13 REQUISITI GENERALI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, oltre a quelli speciali richiesti dalla stazione appaltante. A tal fine si rileva che:

- in caso di affidamento diretto per importo fino a €. 5.000 si può acquisire il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria nelle forme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in caso di affidamento diretto per importi fino ad €. 20.000 dovrà essere acquisito il DGUE;
- il contratto correlato all'affidamento, stipulabile nelle forme dell'art. 12 del Regolamento dei contratti pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017 è preceduto dalla consultazione del casellario informatico delle imprese dell'ANAC (consultabile solo con accreditamento), dalla verifica del DURC e dei requisiti speciali eventualmente richiesti;
- per gli importi superiori a €. 20.000 la stipula del contratto è preceduta dalle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, oltre che di quelli speciali, se previsti;
- il DGUE e l'autocertificazione possono essere riutilizzati per successivi affidamenti, purché si confermi la perdurante validità delle precedenti attestazioni. Resta inteso che, in caso di nuovo CIG, lo stesso dovrà essere indicato nel DGUE stesso;

Le dichiarazioni e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono riferibili al solo affidatario del contratto.

Art. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000 può avvenire mediante scrittura privata o secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, per il tramite della posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda i contratti per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000, nonché per affidamenti di beni e servizi di importo superiore ad €. 40.000 la stipula avviene in modalità elettronica, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Generale.

Il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 10 del D.L. 50/2016 non si applica per i contratti di lavori fino ad €. 150.000 e per i contratti di beni e servizi fino alle soglie comunitarie.

Art. 15 - PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE

Fatto salvo quanto previsto in tema di pubblicità dai precedenti articoli del presente regolamento, tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con particolare riferimento alle motivazioni che

hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto, nonché dei risultati della procedura di affidamento contenente l'indicazione anche dei soggetti invitati.

In particolare vanno pubblicati, entro due giorni dalla data dell'adozione, nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente":

- la determina a contrattare
- le sedute di gara
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
- il provvedimento che determina l'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali
- la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi.

Devono essere comunicate immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni:

- l'aggiudicazione all'aggiudicatario e a tutti i concorrenti che hanno presentato l'offerta, compresi gli esclusi
- l'esclusione agli offerenti esclusi
- la data di avvenuta stipula del contratto

Art. 16 - GARANZIE

Le ditte assuntrici di contratto per importi fino ad €. 40.000 sono, di norma, esonerate dalla costituzione delle garanzie previste dall'art.103 del Codice dei Contratti a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto.

Il responsabile del procedimento, in relazione alla specifica natura delle prestazioni correlate al contratto, può disporre la costituzione della garanzia.

Art. 17 - CASI DI SOMMA URGENZA

Nel caso di lavori o forniture d'urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consente alcun indugio, lo stesso dovrà risultare da apposito verbale in cui siano indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, i lavori o quanto necessario per rimuoverlo, la immediata esecuzione di lavori entro il limite di €. 200.000,00.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico che per primo si è recato sul posto e deve essere trasmesso alla Giunta comunale.

Il Responsabile unico del procedimento attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad una o più imprese di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori o forniture necessari entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

Il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione deve essere controllato entro 60 giorni dall'affidamento. Il mancato possesso dei requisiti determina il recesso dal contratto.

La Giunta comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio siano insufficienti, entro venti giorni dall'ordine fatto a terzi, su proposta del responsabile unico del procedimento sottopone al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di assunzione della deliberazione da parte della

Giunta e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 163, comma 3, del D.L. n. 50/2016.

Qualora i lavori o le forniture intrapresi non ottengano l'approvazione, la realizzazione è sospesa e saranno liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego e quelli relativi alla messa in sicurezza del cantiere.

Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/00 e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile unico del procedimento competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione di urgenza o di emergenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Sono considerati di somma urgenza gli interventi su calamità naturali e attività dell'uomo di cui all'art. 2, c.1, lett. c) della legge n. 225/1992.

Art. 18 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'approvazione del presente regolamento determina la revoca di ogni altro provvedimento comunale in contrasto con il medesimo.
